

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN FELICE A CANCELLO CE VICO
TREGIRI 24

Numero REA: CE - 151363

Codice fiscale: 02250160617

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-03-2023 - Statuto completo	2
--	---

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	E' costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991 con sede nel Comune di SAN FELICE A CANCELLO (CE) la Società cooperativa sociale denominata "COOPERATIVA SOCIALE PROGRESSO Società Cooperativa".	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.		ALLEGATO "B" AL N. 268 di rep. AL N. 221 di racc.
Art. 2 (Durata)	La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilatrenta (31 dicembre 2030) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II - SCOPO - OGGETTO		
Art.3 (Scopo mutualistico)	La Cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale dei cittadini, secondo le previsioni di cui alla Legge 381/91, come da ultimo modificata dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, attraverso lo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto sociale, finalizzate con gestioni separate:	
1)	alla gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi di cui all'art. 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381;	
2)	allo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e delle altre persone deboli, nei settori commerciali, agricoli e di servizi di	

	cui all'art. 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381	
	appresso indicati.	
	La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà so-	
	ciale sopra descritte facendo nel contempo conseguire ai pro-	
	pri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei ser-	
	vizi sociali ed una remunerazione dell'attività lavorativa	
	prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili	
	sul mercato.	
	Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata e la prestazione della	
	propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'in-	
	serimento lavorativo e continuità di occupazione, con le mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali e professionali, e nella	
	sfera sociale quello di conseguire finalità di solidarietà so-	
	ciale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei	
	settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assi-	
	stenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione,	
	a favore di anziani, disabili, adulti e bambini, per assicura-	
	re le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, so-	
	ciale e materiale e per prevenire, ridurre e rimuovere le si-	
	tuazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio	
	sociale.	
	La cooperativa si propone pertanto di:	
	- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, so-	
	ciali e professionali dei propri soci, nonché promuovere l'av-	

4 di 40

li 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

Su deliberazione dell'organo amministrativo la cooperativa potrà aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale:

A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività, nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate, quali:

	1. l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'at-	
	tività sanitaria, socio-sanitaria, socio-culturale, socio as-	
	sistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, an-	
	ziani, immigrati e soggetti in difficoltà;	
	2. la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestio-	
	ne di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative,	
	culturali, formative e assistenziali; la progettazione, l'or-	
	ganizzazione e la gestione di attività di animazione per ge-	
	stanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati,	
	ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ri-	
	creativi, feste e fiere;	
	3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili	
	nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri	
	gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi,	
	ludoteche e ogni altro servizio volto all'educazione e all'as-	
	sistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e gio-	
	vani; attività e servizi per l'integrazione di minori con di-	
	sabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrasco-	
	lastico;	
	4. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri	
	di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa,	
	ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, media-	
	teche, centri di documentazione, e ogni altro servizio volto	
	alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a	
	favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di	

	bisogno;	
	5. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri	
	diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie as-	
	sistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al soste-	
	gno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della	
	vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi	
	compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portiera-	
	to sociale;	
	6. la gestione di servizi territoriali integrati per l'assi-	
	stenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a	
	favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e	
	soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto del-	
	le norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in	
	strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze	
	sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati	
	dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;	
	7. la gestione di attività complementari all'insegnamento a	
	favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stra-	
	nieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in	
	Italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	8. la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enuncia-	
	ti, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di ser-	
	vizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle	
	leggi vigenti, stipulando contratti e convenzioni con ammini-	
	strazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie,	

sociali culturali pubbliche e private, con enti di formazione

pubblici e privati, partecipando ad appalti indetti da sogget-

ti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'ogget-

to sociale;

B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività

di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizza-

zione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una

o più delle seguenti attività produttive e di servizi ritenute

opportune per l'inserimento o il reinserimento lavorativo dei

lavoratori o persone svantaggiate ai sensi della legge vigen-

te, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appal-

to, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, da enti

pubblici e privati:

1. l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, nonché

di manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade,

magazzini, complessi commerciali e industriali, sia pubblici

sia privati, lavori edilizi e di impiantistica in genere;

2. l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e

falciatura, sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e

la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'e-

secuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di

canali;

3. l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per

la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la ge-

stione di parchi naturali attrezzati, musei, nonché ogni ini-

	ziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del
	territorio;
	4. l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di
	ristoro, bar, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità,
	mense, attività di catering, rivolti in particolare a giovani,
	studenti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazio-
	ni, nell'ambito di progetti per la promozione e la valorizza-
	zione del turismo giovanile, scolastico e sportivo, nonché di
	progetti per lo scambio culturale che promuovano i valori del-
	la responsabilità sociale, dell'amicizia e della solidarietà
	tra i popoli;
	5. l'organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste;
	6. l'organizzazione, ai fini della formazione professionale
	dei soci e dei dipendenti, di corsi, conferenze, studi e ri-
	cerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle per-
	sone svantaggiate e la preparazione di operatori al fine di
	maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato
	sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;
	7. attività di facchinaggio e trasporto cose conto terzi e di
	viaggiatori su strada mediante noleggio di automezzi con con-
	ducente;
	8. servizi amministrativi e contabili, elaborazione dati per
	conto terzi.
	Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per
	cento dei lavoratori della cooperativa impiegati nelle attivi-

tà di tipo B e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata risulterà da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata.

Tutte le suindicate attività potranno essere esercitate qualora non riservate a professionisti od operatori qualificati.

La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico-fisica o socio-culturale ed economica - e delle loro famiglie.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali quali operazioni commerciali, industriali, finanziarie, sia mobiliari che immobiliari. Potrà assumere, non in via prevalente, partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti - disciplinata da apposito regolamento limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Il tutto in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, ed in particolare di quanto previsto dal comma 238 al comma 241 dell'articolo 1 della Legge 205 del 27 dicembre 2017.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali
- b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge

	n. 381/91;	
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge 381/91	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che eser-	
	citano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a	
	società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrati-	
	vo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorren-	
	za con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci) La Cooperativa potrà isti-	
	tuire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi	
	dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed	
	obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	

13 di 40

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente e titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione) - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di

	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né su-	
	periore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) e) ed f) rela-	
	tivi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	

di cui al precedente art. 5 delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio) - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione

dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio) - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministrato-

ri devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 35 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l' Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione) - L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicate nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e

nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio infine potrà essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 34 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-

zione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione) - Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 34 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (liquidazione) - I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e

non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio) - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) - La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f) , dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi) - Il patrimonio della Coopera-

tiva è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 78,00 (Euro settantotto/00). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 18 (Bilancio di esercizio) - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla

	destinazione degli utili annuali destinandoli	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisi-	
	bili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non -cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 19 (Ristorni) - L'Organo amministrativo che redige il	
	progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al con-	
	to economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere	

attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

* erogazione diretta;

* aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V - RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Decisioni dei soci) - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),

c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base

del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 22.

Art. 21 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o

consenso espresso per iscritto) - Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che

astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

29 di 40

presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci
aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti
gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 24 (Votazioni) - Per le votazioni si procederà normalmen-
te col sistema della alzata di mano, salvo diversa delibera-
zione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza
relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 25 (Voto) - Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro
che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni
e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscrit-
te. Ciascun socio persona fisica ha un voto qualsiasi sia
l'ammontare della partecipazione; i soci persone giuridiche
potranno avere un massimo di cinque voti.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-
tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio
avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria
di socio e che non sia Amministratore o dipendente come dispo-
sto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea) - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione) - La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giu-

	ridiche.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo	
	superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la deci-	
	sione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo eserci-	
	zio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice pre-	
	sidente.	
	Art. 28 (Compiti degli Amministratori) - Gli Amministratori	
	sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della So-	
	cietà, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci	
	dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attri-	
	buzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381	
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, reces-	
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-	
	nistratori e al Collegio sindacale sul generale andamento del-	
	la gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o ca-	
	ratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue con-	
	trollate.	

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni) - L'Organo amministra-

tivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio) - In caso di mancanza so-

sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è te-

nuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori) - Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

In ogni caso l'assemblea dei soci può prevedere la gratuità della carica.

Art. 32 (Rappresentanza) - L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali pro-

cure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 (Collegio sindacale) - Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dalla decisione dei soci.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI - CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola arbitrale) - Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-

cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando

sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei

soci, comprese quelle di esclusione da socio;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o

nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a

tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-

cettazione espressa è condizione di proponibilità della doman-

da di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si

estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione

della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla

carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata

dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma prece-

dente.

Art. 35 (Arbitri e procedimento) - Gli Arbitri sono in numero

di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro

1.000,00.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si

tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di

cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli appartenenti all'Ordine Nazio-

nale dei Dottori Commercialisti e sono nominati dal Presidente

del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 36 (Esecuzione della decisione) - Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata ese-

cuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento anticipato) - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale) - In caso di scioglimento della Società, l'Intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti) - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi

39 di 40

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Napoli, li 22 marzo 2023
Firmato digitalmente: Eufemia Cipolletti Notaio